



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Mauro Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti del Comune di Pozzolengo (BS) sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "TUEL");

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Pozzolengo (BS) n. 5 del 18 febbraio 2025, recante *"autorizzazione alla nuova composizione sociale della Società consortile a responsabilità limitata "GAL Garda e Colli Mantovani" a titolo non oneroso"*,

trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 3226 dell'11 marzo 2025 e al protocollo pareri TUSP n. 10/2025;

VISTA la nota del Magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge;

VISTA l'ordinanza n. 84 del 1° aprile 2025, con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO IN FATTO

Con nota dell'11 marzo 2025, il Comune di Pozzolengo ha inviato la delibera di C.C. n. 5 del 18 febbraio 2025, recante *“autorizzazione alla nuova composizione sociale della Società consortile a responsabilità limitata “GAL Garda e Colli Mantovani” a titolo non oneroso”*, unitamente al parere firmato dal relativo Organo di revisione economico-finanziaria.

In particolare, nel corpo motivazionale l'Ente riepiloga l'*excursus* della Società, costituita in data 22 dicembre 2016 a *“scopo consortile e non di lucro, né diretto né indiretto”* (ivi, pag. 6), alla quale il Comune ha aderito con del. CC n. 22/2017 acquisendo il 2,54% delle quote. Evidenzia altresì che, a seguito di alcuni mutamenti della compagine sociale, derivanti dalla volontà di taluni soci *“di recedere dalla società per il venir meno delle finalità iniziali”*, attualmente la partecipazione stessa risulta pari al 2,63% del capitale (596,97 euro).

In relazione a tali presupposti, si prosegue, emerge perciò la necessità per l'Ente di prendere parte all'assemblea straordinaria della Scarl ai fini dell'approvazione *“della nuova composizione sociale”*, senza che ne derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Comune (come espressamente puntualizzato a pag. 7 della delibera).

Conclusivamente, il provvedimento in esame delibera tra l'altro: *“1. di approvare quanto narrato in premessa; 2. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'assemblea straordinaria della Società Consortile a Responsabilità limitata GAL Garda e*

Colli Mantovani per l'approvazione della nuova composizione sociale senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del comune", nonché "di prendere atto che l'organo di revisione economico-finanziaria, ha espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 parere favorevole con verbale n.3 del 12/02/2025, acquisito con prot. n.1123 del 12/02/2025, allegato alla presente deliberazione".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1-2), della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti (cfr. C. conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022), avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per alcuni profili, una verifica di conformità a legge, per altri invece una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di conformità a legge il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'Ente, quello sulla compatibilità alla normativa euro-unitaria in materia di aiuti di Stato e quello sul rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli concernenti la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il rispetto di tali parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni

del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. regionale controllo Lombardia n. 161/2022/PAR cit.).

L'art. 5 comma 3, dunque, richiede alla magistratura contabile di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

- a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);
- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- e) adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

2. Fermo l'inquadramento normativo su esposto, in via preliminare il Collegio è chiamato a stabilire se la deliberazione CC n. 5/2025 cit. debba essere effettivamente sottoposta al controllo *ex art. 5* del d.lgs. n. 175/2016.

Se dal punto di vista soggettivo del Comune istante al quesito deve darsi risposta positiva, poiché rientra nel novero delle "*amministrazioni pubbliche*" *ex art. 2*, comma 1, lett. a) del TUSP, a differenti conclusioni si perviene invece sul piano oggettivo, in relazione al concreto contenuto provvedimentale.

È dirimente notare infatti che la determinazione in esame non implica l'acquisto *ex novo* della qualità di socio, ma solo il mantenimento del relativo *status* con una percentuale rafforzata, che passa dal 2,54% al 2,63%(cfr. *ivi*, pagg. 5 e 7). A ciò

aggiungasi che l'attuazione della delibera stessa neppure implica *“oneri aggiuntivi a carico del bilancio del comune”* (cfr. del. cit., pag. 7).

A ben vedere, dunque, tale fattispecie non rientra tra quelle assoggettabili al controllo *ex art. 5*, commi 3-4, TUSP, poiché ha avuto luogo unicamente un assestamento della partecipazione societaria detenuta dall'Ente, a seguito della rimodulazione della primigenia compagine sociale, da cui nemmeno discende alcun esborso pecuniario.

In ultima analisi non si sostanzia alcun *“nuovo”* acquisto della qualità di socio, il che pone il caso di specie al di fuori del perimetro dello stesso art. 5 TUSP cit., come già acclarato da consolidata giurisprudenza contabile in vicende consimili (cfr. *ex plurimis* Sez. regionale controllo Lombardia, del. n. 19/2023/PASP e i precedenti ivi richiamati; v. anche Sez. regionale di controllo per la Toscana, del. n. 27/2023/PASP).

3. A supporto di tale conclusione, giova anzitutto richiamare il consolidato orientamento di questo Collegio.

Segnatamente, in tema di *“mero”* aumento di capitale da parte di un'Amministrazione già socia – ove parimenti non si profila un *“nuovo” status* di socio – questa Sezione ha acclarato come risulti *“evidente che il Legislatore abbia collegato la necessaria e prioritaria valutazione sull'attinenza della società ai fini istituzionali dell'Amministrazione, al momento dell'acquisizione della posizione di socio da parte dell'Amministrazione stessa, ossia al momento della costituzione della Società o dell'acquisizione di una partecipata diretta o indiretta. Diversamente accade nell'ipotesi di mero aumento di capitale, dove l'Amministrazione riveste già lo status di socio, precedentemente acquisito previa valutazione della compatibilità con i fini istituzionali. Le stesse ragioni hanno indotto il Legislatore del 2022, con la modifica normativa in esame, a fornire un regime ad hoc sottoposto all'attenzione della Corte dei conti per i casi di costituzione societaria ed acquisizione di partecipazioni da parte della P.A. Ad ogni evidenza trattasi, quindi, di fattispecie alle quali è avulso il “mero” aumento di capitale oggi in esame: quest'ultima ipotesi, nell'incrementare la quantità di azioni o quote, non comporta, infatti, il*

conseguimento ex novo della qualità di socio in capo all'Ente pubblico" (cfr. Corte conti, Sez. controllo Lombardia, del. n. 171/2022/PAR dell'8 novembre 2022).

Tale indirizzo ermeneutico è stato approvato dal successivo pronunciamento delle Sezioni Riunite, ad avviso delle quali *"l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio"* (così Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 19/2022/QMIG del 23 novembre 2022): ciò in quanto *"l'assunzione della qualità di socio segna ... la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione"* (ibidem).

Di talché, *"valgono le considerazioni già sviluppate dalla giurisprudenza contabile richiamata, secondo la quale il vaglio sulla conformità a legge dell'acquisizione della partecipazione deve essere svolto secondo le forme del novellato art. 5 co. 3 TUSP solo all'atto dell'acquisizione per la prima volta della qualità di socio. Le successive vicende che incidono sulla consistenza della partecipazione detenuta dal socio non richiedono, pertanto, di reiterare la valutazione circa la necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché circa la convenienza, economica e finanziaria, della formula gestionale prescelta"* (così del. n. 207/2022/PASP di questa Sezione di controllo).

4. Restano comunque fermi i poteri di controllo attribuiti alle Sezioni della Corte dei conti sia dal TUSP, con particolare riferimento alla disamina sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, sia dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, come pure dall'art. 148-bis, comma 2 TUEL nell'ambito dei controlli di legittimità regolarità sui bilanci degli Enti territoriali partecipanti.

5. In conclusione pertanto, in disparte i poteri di scrutinio della fattispecie nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo appena richiamate, deve ritenersi che la deliberazione in esame non sia sussumibile nell'ambito di applicazione del

novellato art. 5 TUSP, con correlato non luogo a deliberare (cfr. del. n. 19/2023/PASP cit. di questa Sezione).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, dichiara il non luogo a deliberare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in ordine alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18 febbraio 2025 del Comune di Pozzolengo.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo p.e.c., al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

23 aprile 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)